

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere**

**Procedure Concorsuali**

**Ristrutturazione dei debiti del Consumatore PU R.G. n. 14/2026**

**Giudice Delegato: Dott.ssa Pasqualina Principale**

**Ricorrente: Sicurezza Rosaria**

**Oggetto: Istanza di pubblicazione decreto di apertura e proposta della procedura in epigrafe, nell'apposita area web (procedure di crisi da sovraindebitamento) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.**

Io sottoscritta dott.ssa Rachelina Di Mauro, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Caserta al n. 1179/A ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 131837, con studio in Portico di Caserta al Corso Vittoria,30 – pec [rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it](mailto:rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it), gestore della procedura

**PREMESSO CHE**

in data 31 Marzo 2026 mi è stato notificato a mezzo pec il decreto di ammissione ed apertura della procedura in epigrafe, nel quale l'Ill.mo sig. G.D. dott.ssa Pasqualina Principale disponeva “ .... la pubblicazione della proposta e del decreto sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (area dedicata) ...”  
**tutto ciò premesso e P.Q.M.**


**INOLTRO**

il decreto citato e la proposta, previo oscuramento dei dati ai sensi del G.D.P.R. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire gli adempimenti necessari per l'esecuzione della prevista pubblicazione a carico della cancelleria.

Con Osservanza.

Organismo di Composizione della Crisi  
Dott.ssa Rachelina Di Mauro

Firmato digitalmente da: Di Mauro Rachelina  
Data: 31/03/2026 12:00:37



N. R.G. 14/2026



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
TERZA SEZIONE CIVILE – CRISI D'IMPRESA

Il Giudice Delegato

VISTO il ricorso depositato in data 30.01.2026 dalla sig.ra SICUREZZA Rosaria (C.F. SCRRSR74B41F839L), residente in Mondragone (CE), Via Località Pineta Prisconte snc, per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

VISTO il provvedimento Prot. n. 2613 del 01/10/2025 con cui l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Caserta ha nominato gestore della crisi la dott.ssa Rachelina Di Mauro;

VISTO il decreto di integrazione documentale emesso in data 07/03/2026;

**VISTO il deposito in data 12/03/2026 della relazione particolareggiata e del piano modificati e integrati da parte dell'OCC, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti;**

ESAMINATA la documentazione depositata a corredo del ricorso e le integrazioni prodotte;

VERIFICATO che ricorrono le condizioni minime di ammissibilità di cui agli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. 14/2019; ed infatti:

- la ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCI;
- sussiste stato di sovraindebitamento manifestato con inadempimenti e procedura esecutiva immobiliare pendente (R.G.E. 158/2025);
- risulta depositata la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCI;
- risulta depositata la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCI, integrata con la verifica del merito creditizio ex art. 68, comma 3, CCI;
- non risultano, prima facie, condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI;
- l'OCC ha attestato l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento;

RILEVATO che il piano modificato e integrato prevede:

durata di 69 mesi (5 anni e 9 mesi);

versamento di €300,00 mensili per 68 rate e ultima rata di €234,34;

soddisfacimento al 100% del compenso OCC in prededuzione (€4.214,79);  
soddisfacimento al 20% del credito privilegiato ADER (€40,56);  
soddisfacimento al 20% del credito ipotecario Olympia SPV s.r.l. (€12.510,00);  
soddisfacimento al 5% dei crediti chirografari (€3.868,64);  
totale attivo destinato alla procedura: €20.634,34;

RILEVATO che l'OCC ha attestato:

la completezza e attendibilità della documentazione depositata;  
la fattibilità del piano, subordinata alla sospensione delle trattenute stipendiali attualmente operate (€169,00 circa per cessione del quinto + €212,00 circa per pignoramento mobiliare presso terzi);  
la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (€20.634,34 contro €9.886,89);  
la convenienza per il creditore ipotecario (€12.510,00 contro €9.297,68 ricavabili da vendita esecutiva al primo tentativo);  
l'avvenuta verifica del merito creditizio per ciascun finanziatore, con esito negativo per tutti i creditori, ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCI;

RILEVATO che sullo stipendio della ricorrente gravano attualmente trattenuta di €169,00 circa per cessione del quinto in favore di Banca Progetto S.p.A.; trattenuta di €212,00 circa operata da Ifis NPL Investing S.p.A. in esecuzione di pignoramento mobiliare presso terzi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCI, la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;

CONSIDERATO che, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. Tribunale Treviso sent. n. 70/2025; Tribunale Teramo sent. n. 105/2024; Tribunale Cremona sent. n. 40/2025), le trattenute sullo stipendio del debitore in virtù di cessione del quinto o pignoramento presso terzi, ove non coerenti con il piano proposto, costituiscono violazione del principio della par condicio creditorum e devono essere sospese con il decreto di apertura della procedura ex art. 70, comma 4, CCI;

CONSIDERATO che la sospensione delle trattenute è necessaria per garantire la fattibilità del piano, atteso che il reddito netto mensile della ricorrente post sospensione trattenute sarà di €1.059,00 (stipendio) + €607,00 (assegno invalidità) = €1.666,00; le spese familiari necessarie ammontano a €1.150,00 mensili; il residuo disponibile (€516,00) consente il versamento della rata mensile di €300,00;

RITENUTO di dover disporre l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 70, comma 1, primo periodo, CCI, con contestuale concessione di misure protettive ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI;

P.Q.M.

**DICHIARA APERTA** la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dalla sig.ra SICUREZZA Rosaria (C.F. SCRRSR74B41F839L) ai sensi dell'art. 70, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 14/2019;

DISPONE la pubblicazione della proposta e del presente decreto (eliminati i dati sensibili) in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere <https://tribunale-santamariacapuavetere.giustizia.it>;

DISPONE che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura dell'OCC dott.ssa Rachelina Di Mauro, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori indicati nel piano, con avviso che:

nei 20 giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC: [rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it](mailto:rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it);

dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo PEC ai sensi dell'art. 70, comma 2, CCI;

DISPONE, ai sensi dell'art. 70, comma 4, D.Lgs. 14/2019, su istanza della ricorrente:

**a) SOSPENSIONE TRATTENUTE STIPENDIALI**

La sospensione immediata delle seguenti trattenute operate sullo stipendio della sig.ra Sicurezza Rosaria:

trattenuta di €169,00 circa per cessione del quinto dello stipendio in favore di Banca Progetto S.p.A.;

trattenuta di €212,00 circa operata da Ifis NPL Investing S.p.A. in esecuzione di pignoramento mobiliare presso terzi;

con conseguente obbligo per il datore di lavoro Stellantis Europe S.p.A. di cessare immediatamente ogni trattenuta sullo stipendio della ricorrente, fatta salva la ripresa delle medesime in caso di revoca dell'omologazione prima della definitiva ed integrale esecuzione del piano;

**b) SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE**

La sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 158/2025 (G.E. dott.ssa Giuseppina Vecchione) promossa da Ifis NPL Investing S.p.A., fino alla conclusione del presente procedimento;

**c) DIVIETO GENERALE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI**

Il divieto generale di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente fino alla conclusione del presente procedimento;

**d) DIVIETO ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Il divieto per la ricorrente di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

AVVERTE che le misure protettive di cui sopra sono revocabili su istanza dei creditori o anche d'ufficio in caso di atti in frode, ai sensi dell'art. 70, comma 5, CCI;

DISPONE che, decorso il termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentita la debitrice, riferisca per iscritto entro 10 giorni proponendo le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCI;

RISERVA ogni ulteriore provvedimento all'esito del deposito della relazione OCC e delle eventuali osservazioni dei creditori;

DISPONE la comunicazione del presente decreto alla ricorrente, all'OCC, al Pubblico Ministero a cura della Cancelleria;

DISPONE la trasmissione del presente decreto per estratto al Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione, SE necessario.

SMCV, 24/03/2026

Il giudice delegato

Dott. Pasqualina Principale

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL**  
**CONSUMATORE**

**(ARTT. 67 E SS. D.LGS. 14/2019 e successive modificazioni ed**  
**integrazioni)**

SICUREZZA Rosaria, nata in Napoli (NA) il 01.02.1974 - C.F.  
SCRRSR74B41F839L, e residente in 81034 - Mondragone (CE) alla Via Località  
Pineta Priscante, snc e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo  
PEC: [rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it](mailto:rachelina.dimauro@commercialisticaserta.it), ovvero al numero mobile:  
+393483492894,

*con l'ausilio*

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione  
della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti contabili di Caserta, la Dott.ssa Rachelina Di Mauro, con studio in Portico  
di Caserta (CE), al Corso Vittoria n. 30.

*propone*

il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt.  
67 e ss. D.Lgs. 14/2019.

**1) PREMESSA**

L'istante versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita  
dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata  
con inadempimenti che dimostrano che la ricorrente non è più in grado di  
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di insolvenza suindicata, la ricorrente intende  
ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019 cd.  
"ristrutturazione dei debiti del consumatore", con l'ausilio di un organismo di  
composizione della crisi.

Con provvedimento Prot. n. 2613 del 01/10/2025, l'Organismo di Composizione  
della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Caserta, in  
persona del suo referente Dott. Aldo Pellegrino, vista l'istanza depositata in data  
16.09.2025 dalla sig.ra Sicurezza Rosaria, ha nominato gestore della crisi la  
Dott.ssa Rachelina Di Mauro, con studio in Portico di Caserta (CE), al Corso  
Vittoria n. 30.

**2) I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA**

- la sig.ra Sicurezza Rosaria percepisce il reddito di lavoro dipendente con  
"contratto di solidarietà", qualifica operaio presso lo stabilimento

Gianbattista Vico di Pomigliano D'Arco (NA) della "Stellantis Europe S.p.A." sede legale Torino, in Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 - Partita IVA - Codice Fiscale 07973780013. Il reddito lordo annuo sarebbe di €. 25.926,09, (fonte: CU 2025/redditi 2024 allegata) per uno stipendio netto mensile di €. 1.461,00 per tredici mensilità. Si evidenzia tuttavia che la Stellantis Europe S.p.A. dal mese di Giugno 2025 ha stipulato con i sindacati un accordo che ha trasformato il contratto della sig.ra Sicurezza Rosaria in "contratto di solidarietà", ciò che significa una retribuzione netta mensile di circa €. 678,00 per tredici mensilità (fonte: busta paga del mese di Novembre 2025 allegata). Aggiungo che, sullo stipendio della sig.ra Sicurezza Rosaria è operata una trattenuta di €. 169,00 circa per cessione del quinto (trattenuta variabile a seconda del quinto cedibile mensile) ed un'altra trattenuta di €. 212,00 circa, operata da Ifis NPL Investing S.p.A. (cessionaria di Agos Ducato S.p.A.) in quanto la sig.ra Sicurezza è garante di un prestito concesso al sig. Amico Emilio (coniuge) dalla società di intermediazione finanziaria suddetta;

- Inoltre la sig.ra Sicurezza Rosaria percepisce l'assegno d'invalidità cat. AI di €. 607,00 netti mensili perché affetta da epilessia grave;
- l'istante ha contratto debiti per scopi estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale e/o professionale e pertanto riveste la qualità di consumatore **(Requisito di ammissibilità ex art. 67, co. 1)**;
- l'istante non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte **(Requisito di ammissibilità ex art. 69, co. 1)**;
- l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode **(Requisito di ammissibilità ex art. 69, co. 2)**;
- sussiste una **situazione di insolvenza** manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

### **3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare della ricorrente comprende altresì:

- Amico Emilio, coniuge della ricorrente, nato in Sant'Anastasia (NA) il 21/02/1952 - C.F. MCAMLE52B21I262E e residente in 81034 - Mondragone (CE) alla Via Località Pineta Priscante snc, disabile (come da

verbale Inps allegato), pensionato categoria IO pensione di inabilità 002200015034406 per un importo netto mensile di €. 1.038,62 (cedolino pensione allegato dal quale si evince la trattenuta mensile obbligatoria di €. 259,00 operata da Italcresi s.p.a. ed evidenziata in rosso).

#### 4) LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

##### 4.1 Elenco dei creditori

La composizione del debito dell'istante è la seguente:

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	PRIVILEGIO	DEBITORE
Olimpia SPV s.r.l. (per cessione credito mutuo ipotecario Unicredit S.p.A.)	€. 62.550,00	Ipotecario	Sicurezza Rosaria
Agenzia Entrate Riscossione	€. 202,79 (mancato versamento contributo unificato)	Privilegio ex art. 2752 c.c. comma 4	Sicurezza Rosaria
Agenzia Entrate Riscossione	€. 7,03(interessi di mora/oneri/diritti e quote)	Chirografario	Sicurezza Rosaria
Agos Ducato S.p.A.- Credit Agricole Italia S.p.A. prestito personale	€. 711,00	Chirografario	Sicurezza Rosaria
Compass S.p.A. carta revolving	€. 250,00	Chirografario	Sicurezza Rosaria
Dobank S.p.A. (per cessione credito Unicredit Spa/prima cessione del quinto)	€. 9.235,37	Chirografario	Sicurezza Rosaria
R.C. Collection s.r.l. (per cessione credito Fca Bank S.p.A.)	€. 8.849,09	Chirografario (garante/coobbligato)	Sicurezza Rosaria
Banca Progetto S.p.A. (seconda cessione del quinto)	€. 17.620,58	Chirografario	Sicurezza Rosaria
Ifis NPL Investing S.p.A. (per cessione credito di Agos Ducato S.p.A.)	€. 29.882,21	Chirografario (garante/coobbligato)	Sicurezza Rosaria
AK Nordic AB succursale per P'Italia(per cessione Unicredit s.p.a.)	€. 9.916,03	Chirografario	Sicurezza Rosaria
OCC	€. 4.214,79*	Prededuzione/ Privilegio ex art. 2751 bis. n. 2 c.c.	Sicurezza Rosaria
<b>TOTALE</b>	<b>€. 143.438,89</b>		

Il compenso all'OCC indicato è comprensivo di oneri accessori.

#### 5) MOTIVI DELL'INDEBITAMENTO

##### 5.1 Problemi di salute



I motivi che hanno portato la ricorrente nell'attuale condizione di sovraindebitamento sono iniziati nel 2015 quando la ricorrente ha dovuto chiedere alla Unicredit Banca S.p.A. un prestito personale con cessione del quinto per sottoporsi a cure odontoiatriche a causa di grave occlusione mandibolare che ne comprometteva la funzione masticatoria e la corretta deglutizione con gravi ripercussioni anche all'apparato digestivo. Premetto che la ricorrente, fin dal 2007 è stata riconosciuta invalida al 100% dall'Inps perché affetta da epilessia, con conseguente erogazione dell'assegno d'invalidità che purtroppo non era sufficiente nemmeno a coprire i costi degli esami specialistici di controllo a cui la ricorrente doveva sottoporsi regolarmente. In aggiunta, la ricorrente seguiva e segue un percorso psicologico presso l'ASL di Caserta- dipartimento salute mentale, unitamente ad un percorso neurologico perché oltre l'epilessia soffre anche di attacchi d'ansia, panico, con compromissione della consapevolezza (certificati medici allegati). A questo si aggiunge che anche il coniuge della ricorrente è, da anni, provato da una situazione psico-fisica molto precaria e compromessa in quanto affetto da diabete mellito e cardiopatia ischemico-ipertensiva. Per completezza informativa si evidenzia che il coniuge dell'istante vive anch'egli una situazione finanziaria appesantita e fortemente compromessa dalla contrazione di alcuni prestiti personali per motivi di salute, e per i quali la sig.ra Rosaria Sicurezza ha prestato garanzia come evidenziato nella composizione del debito(a tal proposito si allega lo stralcio di alcune posizioni debitorie del coniuge sig. Amico Emilio).

Inoltre, la ricorrente dal 2008 sosteneva già il peso della rata del mutuo ipotecario ventennale stipulato sempre con Unicredit Banca S.p.A. per l'acquisto dell'unica casa di proprietà, con rata mensile di €. 550,00. Naturalmente la cessione del quinto aggiuntiva e chiesta per contingenze imprevedibili ed improrogabili, è divenuta presto insostenibile ed ha dato avvio ad una spirale viziosa di richiesta di altri finanziamenti, fidi e rinegoziazioni allo scopo di "coprire" i precedenti ed affrontare le ingenti spese familiari, oltre quelle mediche. Evidentemente ciò non è stato sufficiente ad arginare nemmeno parzialmente i debiti accumulati posto l'evento scatenante dei problemi di salute anzidetti. Pertanto la situazione di sovraindebitamento è dovuta, senza alcun dubbio, a cause non imputabili a negligenza o cattiva fede della ricorrente.

## **5.2 Assenza di dolo**

L'art. 18, co. 1, lett. b, n. 2 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni nella L. 176/2020 e successive integrazioni e modificazioni, ha inserito, quale ulteriore requisito di ammissibilità, l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella

determinazione della condizione di sovraindebitamento. A tal proposito si evidenzia come dall'esposizione dei fatti che hanno condotto l'odierna ricorrente alla attuale condizione di sovraindebitamento emerga inequivocabilmente l'assenza di una violazione dell'ordinaria diligenza tale da determinare la sussistenza di colpa grave nell'indebitamento. Allo stesso modo risulta evidente l'assenza di malafede o frode, basti pensare a due elementi che contraddistinguono l'esposta condizione di sovraindebitamento:

- a) causa dell'indebitamento non imputabile alla ricorrente;
- b) diligenza tenuta nel continuare a pagare quanti più creditori possibili, alcuni dei quali completamente soddisfatti.

## **6) PATRIMONIO DEL DEBITORE**

### **6.1 Patrimonio immobiliare**

La Sig.ra Sicurezza Rosaria dispone del seguente patrimonio così composto:

#### **a) Beni immobili:**

piena proprietà dell'immobile sito in Mondragone (CE) alla Via Località Pineta Prisconte, snc – censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Mondragone al foglio 39, particella 1420, sub 3, piano T-1, classe 3, cat. A/2, vani 4, rendita catastale €. 414,15 derivante dalla particella 1279 sub 4 per bonifica degli identificativi catastali.

Il valore dell'immobile è stato stimato in € 40.500,00 (valore risultante dalla media aritmetica tra il valore massimo stimato e quello minimo stimato) con perizia di stima dell'ing. Cipriano Ferrillo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta con il n. 2277, con studio tecnico in San Cipriano d'Aversa alla Via Leonardo da Vinci – 8, su incarico della ricorrente.

Su questo immobile pende la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Ifis NPL Investing S.p.a. (R.G.E. 158/2025 3 G.E. dott.ssa Giuseppina Vecchione) con richiesta di esproprio immobiliare. La suddetta società aggredisce il patrimonio immobiliare della ricorrente perché ella è coobbligata per garanzia prestata per credito richiesto dal coniuge.

**La ricorrente chiede all'Ill.mo G.D. adito, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare anzidetta.**

Il valore complessivo del patrimonio immobiliare della ricorrente è stimato in €. **40.500,00.**

### **6.2 Patrimonio mobiliare**

#### **b) Beni mobili registrati**

- Alcun bene mobile registrato è nella disponibilità della ricorrente

#### **c) Beni mobili**

La sig.ra Sicurezza Rosaria è titolare di:

- conto corrente bancario presso la Credit Agricole Italia S.p.A., il cui saldo alla data del 15.01.2026 è di €. 589,21

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare registrato e non della ricorrente è €. 589,21

### **6.3 Reddito da lavoro**

Sicurezza Rosaria percepisce un reddito di circa €. 678,00 mensili per 13 mensilità (al netto delle due trattenute di €. 169,00 circa e €. 212,00, come si evince dalle buste paga allegate ed evidenziate in rosso). Inoltre percepisce l'assegno d'invalidità cat. AI di €. 607,00 netti mensili perché affetta da epilessia grave. A tal proposito devo comunque e doverosamente sottolineare che la ratio di tutta la normativa che prevede prestazioni economiche a favore dei disabili è permeata dall'intenzione del legislatore di favorire l'inclusione ed un progetto di vita dignitosa, anche attraverso questo strumento, delle persone con disabilità, pertanto quelle prestazioni-indennità economiche non devono mai essere distratte dallo scopo anzidetto né essere mai considerate come fonte e capacità reddituale del disabile.

### **7) ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

La ricorrente non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione del ricorso.

### **8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO**

Attualmente non è pendente alcun procedimento giudiziario che vede parte il ricorrente.

### **9) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA**

La ricorrente, per il sostentamento proprio e della sua famiglia, sostiene spese mensili per un importo pari a €. 1.150,00, ripartito secondo la tabella che segue:

<b>Spese familiari mensili</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
Spesa alimentare	€. 335,00	
Utenze telefoniche, rete internet fisso e mobile	€. 50,00	
Spese per energia elettrica	€. 150,00	
Spese per gas da riscaldamento e cottura cibo	€. 150,00	
Tassa smaltimento rifiuti	€ 63,00	
Assicurazione e carburante auto	€. 102,00	
Spese sanitarie	€. 200,00	

(visite mediche specialistiche/esami di laboratorio/percorso psicoterapeutico e medicinali)		
Abbigliamento	€.	50,00
Servizi per la casa e imprevisti	€.	50,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>1.150,00</b>

In considerazione di quanto sopra risulta evidente l'oggettiva impossibilità della sig.ra Sicurezza Rosaria di onorare tutti gli impegni finanziari alle scadenze prefissate in quanto il rapporto tra lo stipendio medio mensile e le rate dei debiti risulta essere di gran lunga superiore al 35%. Alla luce delle suddette indicazioni, la disponibilità effettiva di denaro liquido di cui la ricorrente può disporre, considerando anche la pensione di invalidità percepita e lo stipendio mensile libero da trattenute, posta la sospensione delle stesse post omologa del piano, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa, data dalla differenza tra il suo reddito medio mensile e il minimo vitale sopra citato, è pari all'importo di €. 300,00 mensili, che la ricorrente si impegna a versare mensilmente.

A tal proposito la ricorrente chiede all'Ill.mo G.D., posta l'ammissibilità e l'apertura della procedura, di disporre la sospensione delle procedure esecutive e cautelari sui suoi beni tra cui le due trattenute stipendiali attualmente operate (comprese ed indicate nella composizione del debito), in quanto necessaria per il buon fine del piano. Infatti, con la sospensione delle trattenute la ricorrente percepirebbe complessivamente (stipendio 1.059,00+assegno invalidità 607,00) di €. 1.666,00, che al netto delle spese familiari necessarie (€. 1.150,00) rendono sostenibile nel tempo la rata del piano, anche alla luce del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'appartenenza della ricorrente alle categorie protette ex l. 68/99.

Inoltre, la ricorrente, così come anche oggi attinge all'assegno di invalidità per sopravvivere, assicura che continuerà a farlo per tutta la durata del piano con enormi sacrifici ma avendo la speranza di vivere (e non solo sopravvivere) dignitosamente alla conclusione del piano.

#### Della durata del piano

Si propone un piano della durata di mesi 69. Con il pagamento di €. 300,00 mensili per 68 rate e l'ultima di €. 234,34 per cinque anni e sette mesi, la ricorrente riuscirà a pagare una somma superiore all'alternativa liquidatoria.

## 10) DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Bisogna innanzitutto premettere che, nella procedura che ci occupa, i creditori sono stati suddivisi in quattro classi:

I) Prededuzione: OCC

II) Privilegio (art. 2752 c.c.) – ADER

III) Ipoteca (art. 2808 c.c.) Olympia SPV s.r.l.

IV) Chirografo: ADER – Agos Ducato S.p.a. – Compass S.p.a. – Dobank S.p.a. – R.C. Collection s.r.l. – Banca Progetto S.p.a. – Ifis NPL Investing S.p.a – AK Nordic AB

Al fine di valutare la possibilità di proporre un piano che non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti, sarà necessario determinare l'alternativa liquidatoria.

Per alternativa liquidatoria s'intende una comparazione tra gli effetti dell'omologazione del presente piano e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019.

Per valutare l'alternativa liquidatoria è necessario definire il patrimonio della ricorrente. A tal fine si indicano quali beni liquidabili:

- a) Immobile sito in Mondragone (CE) alla Via Località Pineta Priscante, snc censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Mondragone al foglio 39, particella 1420, sub 3, piano T-1, classe 3, cat. A/2, vani 4, rendita catastale €. 414,15 derivante dalla particella 1279 sub 4 per bonifica degli identificativi catastali. Il valore dell'immobile è stato stimato in € 40.500,00 con perizia di stima dell'ing. Cipriano Ferrillo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta con il n. 2277, con studio tecnico in San Cipriano d'Aversa alla Via Leonardo da Vinci – 8, su incarico della ricorrente. Nella perizia, tra l'altro, si legge che “.....l'immobile è situato in una zona dove non vi sono le infrastrutture primarie, quali acqua potabile e fogna comunale, tanto che l'appartamento possiede un pozzo per l'approvvigionamento dell'acqua ed una fossa a tenuta stagna con svuotamento periodico per lo smaltimento dei reflui. Inoltre la strada comunale di accesso è molto dissestata e pericolosa quando piove. Inoltre, l'appartamento necessita di varie opere di ripristino in termini di stabilità e staticità. Tutto ciò attribuisce all'immobile uno scarso grado di commerciabilità.....”. Infine, come detto in precedenza su questo immobile pende la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Ifis NPL Investing S.p.a., creditore chirografario, (R.G.E. 158/2025 3 G.E.

dott.ssa Giuseppina Vecchione) con richiesta di esproprio immobiliare. La suddetta società aggredisce il patrimonio immobiliare della ricorrente perché ella è coobbligata per garanzia prestata per credito richiesto dal coniuge.

- b) l'importo di €. 589,21 quale saldo sul C/C bancario presso Credit Agricole Italia S.p.a.;
- c) la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento della ricorrente e della famiglia.

A) Valore di realizzo dell'immobile

Al fine di determinare il valore di realizzo della liquidazione degli immobili, sarà opportuno formulare un'ipotesi di vendita all'asta del bene almeno al secondo tentativo. Di conseguenza, il valore di realizzo sarà di €. 22.781,25. Questo importo andrà necessariamente decurtato delle spese dovute a tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva.

Nello specifico, le spese di un eventuale pignoramento immobiliare sarebbero le seguenti:

- compenso per legale della procedura (determinato in base al valore medio dello scaglione valore compreso tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00 della tabella ex DM 55/2014): €. 2.484,88;
- Costi per compensi di perizia immobile € 1.488,49;
- Costi per professionista delegato alla vendita €. 5.881,75;
- Costi per custodia giudiziaria €. 2.889,91;
- Costi per pubblicità obbligatoria e facoltativa €. 4.117,50.

Inoltre, in caso di apertura della procedura di liquidazione, bisognerà detrarre dall'importo liquidato, anche il compenso dovuto al liquidatore, che è distinto e separato dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi. Nel caso che ci occupa, per semplicità, si ipotizza un importo equivalente al compenso dovuto al gestore e quindi €. 4.214,79.

**Per un importo complessivo a carico della procedura di €. 21.077,32**

Da ciò si evince che già al primo tentativo di vendita all'asta (ipotesi meramente scolastica) il creditore ipotecario (Olympia SPV s.r.l.) ricaverebbe meno dei 12.510,00 (20% del credito) previsti nel piano.

B) Danaro depositato sui Conti Corrente bancari

L'importo che deriverebbe dalla liquidazione del conto corrente ammonta ad €. 589,21.

C) Quota di stipendio liquidabile

L'art. 268 D. Lgs. 14/2019 annovera tra i beni non compresi nella liquidazione gli stipendi che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Al fine di determinare la quota di reddito non liquidabile, Considerate le spese necessarie per il sostentamento della famiglia, indicate in €. 1.150,00 mensili e che risultano più che congrue rispetto ai parametri ISTAT, la somma mensile messa a disposizione della procedura è senz'altro sostenibile per tutto il tempo di durata del piano ed è decisamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria e/o della quota di stipendio pignorabile. A questo proposito si fa presente che il calcolo della quota pignorabile dello stipendio deve tener conto dell'assegno sociale annualmente quantificato dall'INPS e che nel 2025 ammonta a 538,68 euro al mese, erogato per 13 mensilità. Nel caso in esame quell'assegno mensile deve essere moltiplicato per 1,57 (parametro ISEE famiglia composta da due persone) e pertanto i creditori potranno pignorare soltanto il quinto della quota eccedente €. 916,22. A questo si aggiunge che la legge prevede che il pignoramento non possa intaccare il "minimo vitale" del debitore, ovvero una quota dello stipendio necessaria per vivere dignitosamente (Corte Costituzionale sentenza n. 506/2002) e il minimo vitale, nel contesto del pignoramento, è spesso calcolato come il doppio dell'assegno sociale, quindi 1.167,14 ( $538,68 \times 13 / 12 = 583,57 \times 2$ )

TABELLA COMPARATIVA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ	PIANO DEL CONSUMATORE	LIQUIDAZIONE EX ART. 268
QUOTA STIPENDIO		20.634,34 (5 anni e 7 mesi)	0 (3 anni)
IMMOBILE			9.297,68
SALDO SU C/C BNL			589,21
<b>TOTALE</b>		<b>20.634,34</b>	<b>9.886,89</b>

Come si può facilmente evincere dalla tabella, l'importo offerto con il presente piano del consumatore è ampiamente superiore all'alternativa liquidatoria.

\*\*\*

Tutto quanto ciò premesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 D.lgs. 14/2019, l'istante ha predisposto, con l'ausilio della Dott.ssa Rachelina Di Mauro, quale Gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ODCEC di Caserta, la proposta di piano del consumatore, di seguito

esposta, e attestata dal suddetto organismo, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

Il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti.

Tutto quanto sopra premesso, Sicurezza Rosaria

### **PRESENTA**

la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019.

#### **I) L'ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA**

l'attivo destinabile alla procedura è il seguente:

- **€. 300,00** mensili dalla data dell'omologa del presente piano del consumatore per 68 rate e l'ultima di €. 234,34 per un importo di **€. 20.634,34**

L'importo complessivo destinato alla procedura è di **€. 20.634,34**

#### **II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI**

Con l'utilizzo dell'attivo sopra elencato, si procederà alla soddisfazione dei debiti di cui sotto, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato dell'istante, nella maniera seguente:

##### **PREDEDUZIONE**

- **100% del credito** in favore dell'OCC per €. 4.214,79.

##### **PRIVILEGIO EX ART. 2752 C.C.**

- **20% del credito** in favore di ADER per €. 40,56.

##### **IPOTECA**

- **20 % del credito** in favore di Olympia SPV s.r.l. per €. 12.510,00.

##### **CHIROGRAFO**

- **5% dei crediti chirografari** per €. 3.868,64.

#### **III) LE MODALITA' DI PAGAMENTO**

Con l'omologa del piano, il ricorrente provvederà a mettere immediatamente a disposizione dei creditori la somma di €. 300,00 mensili.

Il seguente prospetto è formulato ipotizzando l'inizio dei pagamenti ad Aprile 2026.

##### **PREDEDUZIONE e IPOTECARI/PRIVILEGIATI**

<b>Olympia SPV s.r.l.</b>	<b>Accantonamento OCC</b>	<b>Ader</b>	<b>N. Rata</b>
129,72	129,72	40,56	1
150,00	150,00		2-28
264,93	35,07		29



300,00			30-55
265,35			56
<b>12.510,00</b>	<b>4.214,79</b>	<b>40,56</b>	<b>TOTALE</b>

### CHIROGRAFARI

Saranno soddisfatti dalla rata n. 57 alla rata n. 69, ciascuno nella percentuale del 5% del valore del credito.

Agos S.p.A.	€.	35,55
ADER	€.	0,35
Compass S.p.A.	€.	12,50
Dobank	€.	461,77
R.C. Collection	€.	442,45
Banca Progetto S.p.A.	€.	881,03
Ifis Npl S.p.A.	€.	1.494,11
AK Nordic AB	€.	495,80
<b><i>Olympia SPV s.r.l. (interessi di dilazione calcolati di seguito)</i></b>	<b>€.</b>	<b>45,08</b>

Naturalmente, in ottemperanza all'art. 2752 c.c. che prevede il riconoscimento degli interessi in favore dei creditori assistiti da ipoteca e da privilegio generale mobiliare considerata la previsione del pagamento dilazionato dei crediti privilegiati/ipotecari, si è provveduto al calcolo degli stessi. A tal proposito, per il calcolo si è tenuto conto della data presunta di deposito del ricorso compresa come dies a quo e quella di versamento dell'ultima rata compresa come dies ad quem. Inoltre si è tenuto conto che, ex art.1 del DM 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, il tasso di interesse legale al 1 Gennaio 2026 è fissato al 1,60% in ragione d'anno. Infine il calcolo è stato fatto utilizzando l'ammortamento italiano nel quale la quota capitale è costante per cui la rata rimborsata complessiva è decrescente, per la progressiva riduzione degli interessi.

Di seguito i prospetti di calcolo.

Interessi per dilazione del pagamento al creditore ipotecario Olympia SPV s.r.l.

Capitale: € 12.510,00

Data Iniziale: 01/03/2026

Data Finale: 31/08/2030

<b>Dal:</b>	<b>Al:</b>	<b>Capitale:</b>	<b>Tasso:</b>
01/03/2026	31/08/2030	€ 12.510,00	1,60%

Totale colonna giorni: 1644

Totale interessi legali: € 901,54

Gli interessi di dilazione saranno degradati a chirografi e quindi, soddisfatti al 5% (901,54\*5%=€. 45,08)

Per il pagamento al creditore privilegiato ADER non è prevista alcuna dilazione, stante la soddisfazione del credito in un'unica rata iniziale.

#### **IV) I VANTAGGI DELLA PROPOSTA**

- **la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria**, atteso che dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 D.Lgs. 14/2019 si ricaverebbe la somma di €. 9.886,89;
  - **la proposta è più conveniente per il creditore ipotecario** atteso che da una esecuzione individuale realizzata **già al primo tentativo di vendita all'incanto (nonostante la scarsa commerciabilità dell'immobile)**, ricaverebbe €. 9.297,68 a fronte della presente proposta di €. 12.555,08 (compresi gli interessi di dilazione);
- **crystallizzazione della posizione debitoria e delle attività con le quali soddisfare i creditori.** Eventuali creditori successivi alla data di omologazione dell'accordo non potranno far valere le proprie ragioni creditorie sulle attività inserite nella proposta, con la conseguenza che detti non potranno concorrere con i creditori inseriti nel presente piano.

Vi è da dire infine che l'omologa della presente proposta consentirebbe la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella redazione della disciplina del sovraindebitamento del consumatore: permettere ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori, salvaguardando, nel caso dei consumatori, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione, e nel caso di specie la casa di abitazione di due persone disabili.

Tanto premesso, Rosaria Sicurezza, per il tramite del Gestore

#### **chiede**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, visti gli artt. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019, valutata la proposta sopra riportata, omologhi il presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

che l'Ill.mo G.D. adito sospenda la procedura esecutiva immobiliare anzidetta.

Ai sensi del DPR 1151/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 98.00.

Con osservanza.

Mondragone, data del deposito in cancelleria.

Il Gestore della crisi

dott.ssa Rachelina Di Mauro

